



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 14/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 22 aprile 2015, n. 150

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "PO FESR 2007-2013 Az.2.1.2 lett. c: 'Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dai corpi idrici non significativi e dal suolo' - Canale Ostone dei Cupi in agro di Taranto e Lizzano. Proponente: Consorzio Stornara e Tara". Autorità procedente: Comune di Taranto.

L'anno 2015, addì 22 del mese di Aprile, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

Il Dirigente dell'Ufficio VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014, il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.25 del 21/11/2014, con cui si attribuiva la direzione ad interim dell'Ufficio VAS all'ing. Antonello Antonicelli;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

il Comune di Taranto, in data 03/02/2015, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alla variante al piano regolatore generale del Comune di Taranto funzionale alla realizzazione dell'intervento denominato "PO FESR 2007-2013 Az.2.1.2 lett. c: 'Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dai corpi idrici non significativi e dal suolo' - Canale Ostone dei Cupi in agro di Taranto e Lizzano":

- Nota prot. 17833 del 03/02/2015, a firma dell'Arch. Silvio Rufolo, Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica-Edilità, Servizio gestione urbanistica, del Comune di Taranto, con cui, in riferimento al summenzionato Piano, si attesta la sussistenza della condizione di esclusione dalle procedure VAS ai sensi dell'art. 7, comma 2 del regolamento regionale n. 18/2013;

- Rapporto preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS predisposto dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara e trasmesso al Comune di Taranto contenente la "documentazione richiesta dal Comune di Taranto con nota del 09.10.2014 prot. n. 148521 al Consorzio, propedeutica alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, per l'intervento da eseguirsi sul canale "Dei Cupi", rientrante nel progetto di miglioramento sui recapiti finali costituiti da corpi idrici non significativi e dal suolo."

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n. 11 del 30/01/2013 avente per oggetto

“Approvazione ai soli fini urbanistici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 2 della Legge Regionale del 22 febbraio 2005, n. 3, per il tratto ricadente nel territorio di questo Comune, del progetto definitivo relativo agli Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti da corpi idrici non significativi e dal suolo - canale Ostone dei Cupi in agro di Taranto e Lizzano”, predisposto e presentato dal Consorzio di Bonifica “Stornara e Tara”.

- Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA/VAS della Regione Puglia, n. 158 del 29/05/2014, avente per oggetto “L.R. n. 11/2001 e smi e D. Lgs. 152/2006 e smi. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - PO FESR 2007-2013 Azione 2.1.2 lett. c: ‘Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dai corpi idrici non significativi e dal suolo’ - Canale Ostone dei Cupi in agro di Taranto e Lizzano - Proponente: Consorzio di Bonifica Stornara e Tara”, in cui si chiede all’amministrazione comunale di Taranto di garantire la piena conformazione del provvedimento di approvazione dell’intervento in oggetto alla disciplina normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica; nonché, allegati a tale provvedimento, i contributi, i pareri e le osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n. 141 del 26/11/2014 avente per oggetto “Sospensione efficacia per i soli fini urbanistici della deliberazione di Consiglio Comunale del 30/01/2013, n. 11, di approvazione ai soli fini urbanistici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 2 della Legge Regionale del 22 febbraio 2005, n. 3, per il tratto ricadente nel territorio di questo Comune, del progetto definitivo relativo agli Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti da corpi idrici non significativi e dal suolo - canale Ostone dei Cupi in agro di Taranto e Lizzano, predisposto e presentato dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, fino all’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS”;

- Elaborati di piano di seguito elencati:

- Elaborato C01: Elenco pressi
- Elaborato C02: Computo metrico
- Elaborato C03: Quadro economico
- Elaborato E01: Corografia generale
- Elaborato E02: Ortofoto
- Elaborato E03: Inquadramento su base aerofotogrammetrica
- Elaborato E04: Inquadramento idro-geomorfologico
- Elaborato E05: Stralcio catastale
- Elaborato E06: Rilievo topografico - Stato dei luoghi
- Elaborato E07: Profilo longitudinale pre-intervento
- Elaborato E08: Quaderno sezioni - Ponti
- Elaborato E09a: Planimetria di progetto da sez. da 153 a 83
- Elaborato E09b: Planimetria di progetto da sez. da 83 a 1
- Elaborato E10: Profilo longitudinale di progetto
- Elaborato E11: Quaderno delle sezioni di progetto
- Elaborato E12: Particolari costruttivi
- Elaborato E13: Particellare di esproprio
- Elaborato E14: Planimetria delle cave di prestito e discariche
- Elaborato R00: Elenco elaborati - progetto definitivo
- Elaborato R01: Relazione generale
- Elaborato R05: Relazione idrologica-idraulica
- Elaborato R06: Simulazione idraulica pre-intervento
- Elaborato R07: Simulazione idraulica post-intervento
- Elaborato R08: Disciplinare descrittivo e prestazionale

- Elaborato R10: Relazione sulla gestione delle materie
- Elaborato R11: Stima dei costi della sicurezza
- Elaborato R12: Stima dei costi indiretti della sicurezza

nell'ambito della predetta procedura telematica di registrazione il Comune di Taranto provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n. 18/2013 di cui al punto VIII) della lettera a) dell'art. 7, comma 2;

in data 03/02/2015 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo

<http://ambiente.regione.puglia.it>);

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089/1433 del 03/02/2015, con cui si comunicava al Comune di Taranto la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;

in data 26/02/2015 la Regione Puglia - Servizio Ecologia, con nota prot. 2846 trasmessa a mezzo PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Taranto, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014.

la predetta nota prot. 2846/2015 veniva trasmessa, con lo stesso mezzo, anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione Dirigenziale n. 12/2014;

CONSIDERATO che con nota prot. 2631 Tit. III Classe G Fasc. 272 del 02/05/2012, indirizzata al Comune di Taranto e al Comune di Lizzano, il Consorzio di Bonifica "Stornara e Tara" ha chiesto a detti comuni di approvare in Consiglio Comunale, ai soli fini urbanistici, il progetto definitivo di "Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti da corpi idrici non significativi e dal suolo - Canale dei Cupi in agro di Taranto e Lizzano", con consequenziale Variante allo strumento urbanistico ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 2 della legge regionale del 22.02.2005 n. 3";

CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Lizzano ha proceduto, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/11/2013, all' "Approvazione ai soli fini urbanistici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 2 della Legge Regionale del 22 febbraio n. 3, per il tratto ricadente nel territorio di questo Comune, del progetto definitivo relativo agli 'Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti da corpi idrici non significativi e dal suolo - Canale Ostone dei Cupi in agro di Taranto e Lizzano', predisposto e presentato dal Consorzio di Bonifica 'Stornara e Tara'"; come precisato al punto 2 di tale Deliberazione, "tale approvazione comporta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 2 della legge regionale del 22 febbraio 2005, n. 3, variante allo strumento urbanistico ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza necessità di approvazione regionale";

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Taranto;

- l'Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio "VAS" della Regione Puglia;

PRESO ATTO di quanto attestato dall'Autorità procedente con la richiamata nota prot. 17833 del 03/02/2015, a firma dell'Arch. Silvio Rufolo, Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica-Edilità, Servizio gestione urbanistica, del Comune di Taranto, in cui si riporta:

Considerato che l'opera in esame:

[...] è finalizzata alla tutela dell'ambiente, senza comportare incremento del dimensionamento

insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definitiva nello strumento urbanistico comunale) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione

ATTESTA

[...] la sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in quanto essa è inquadrabile in una delle casistiche di cui all'art. 7 comma 2 della lettera a) numero viii, ovvero comma 2 lettera a) numero ix, ovvero comma 2 lettera b) del Regolamento Regionale n. 18/2013.

EVIDENZIATO, inoltre, che all'atto della registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del R.R. 18/2013, il Comune di Taranto, in data 03/02/2015, ha selezionato quale specifica disposizione di esclusione il punto viii) dell'art. 7.2.a, sebbene l'attestazione della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure VAS sia stata redatta facendo riferimento a più condizioni di esclusione previste dal citato regolamento regionale;

VERIFICATA la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al citato punto viii) dell' articolo 7, comma 2, lettera a) del Regolamento regionale in parola per la variante al piano regolatore generale del Comune di Taranto funzionale alla realizzazione dell'intervento denominato "PO FESR 2007-2013 Az.2.1.2 lett. c: 'Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dai corpi idrici non significativi e dal suolo' - Canale Ostone dei Cupi in agro di Taranto e Lizzano", sulla base delle risultanze istruttorie di seguito riportate:

Ai sensi del citato R.R.18/2013, art. 7, comma 2, lettera a), punto viii) sono esclusi dalla procedura di VAS:

a) modifiche ai piani urbanistici comunali, che si riferiscono a:

viii. modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

Nel Rapporto Ambientale Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS, nel cap. 5.2., si afferma che "[L]'opera in progetto 'PO FESR 2007-2013 - Azione 2.1.2 C - Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti da corpi idrici non significativi e dal suolo - Canale Ostone dei Cupi in agro di Taranto e Lizzano' ricadente in parte nel territorio di Taranto e in parte nel territorio di Lizzano, non interferisce con la destinazione agricola vincolata (vincolo idrogeologico) degli strumenti di governo dei due territori".

Il Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale, nel proprio parere espresso nella seduta del 10/12/2013, e allegato alla Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA/VAS della Regione Puglia n. 158 del 29/05/2014, afferma quanto segue: "Il Comitato aveva inoltre posto in risalto la mancanza di un inquadramento rispetto al vigente strumento urbanistico, ragione per la quale il Proponente ne propone un esame nell'integrazione consegnata. L'area di intervento, ubicata a monte della Strada Provinciale 23, è interessata da un vincolo di inedificabilità di rispetto idrogeologico e industriale per il quale le vigenti Norme Tecniche di Attuazione non prevedono condizioni ostative per l'esecuzione dell'intervento in argomento. Nel tratto di canale a valle della SP 23, interessato dai lavori di progetto, non esistono vincoli anche se le aree limitrofe al canale sono interessate da aree destinate a rimboschimento. Anche in questo caso le NTA non prevedono condizioni o prescrizioni ostative all'intervento in argomento".

RITENUTO, sulla base delle verifiche di cui sopra, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) punto viii) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante al piano regolatore generale del Comune di Taranto funzionale alla realizzazione dell'intervento denominato "PO FESR 2007-2013 Az.2.1.2 lett. c: 'Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dai corpi idrici non significativi e dal suolo' - Canale Ostone dei Cupi in agro di Taranto e Lizzano", demandando all'amministrazione comunale di Taranto, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- è, in ogni caso, subordinato alla legittimità degli atti e delle procedure amministrative espletate dall'amministrazione procedente;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale;

RITENUTO di dover notificare il presente provvedimento al comune di Lizzano per gli eventuali adempimenti di competenza;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera a) punto viii), del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli

adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per variante al piano regolatore generale del Comune di Taranto funzionale alla realizzazione dell'intervento denominato "PO FESR 2007-2013 Az.2.1.2 lett. c: 'Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dai corpi idrici non significativi e dal suolo' - Canale Ostone dei Cupi in agro di Taranto e Lizzano";

- di demandare al Comune di Taranto, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio "VAS" all' Autorità procedente - Comune di Taranto;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi "Urbanistica" e "Assetto del Territorio";

- al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara;

- al Comune di Lizzano;

- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 9 fasciate:

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,

<http://ecologia.regione.puglia.it>;

- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione

"VAS-Servizi online"), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente dell'Ufficio VAS

Ing. Antonello Antonicelli
